



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E FINANZIAMENTI

PREMESSA

L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano riconosce alle attività culturali legate alla salvaguardia, valorizzazione e promozione dei valori demo-etno-antropologici, archeologici, storici e culturali, una essenziale funzione di comunicazione sociale, un valore formativo ed un insostituibile strumento di promozione civile delle popolazioni.

In linea con quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 394/91, l'Ente Parco promuove, favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla valorizzazione e promozione di attività che affermino valori e culture del territorio protetto.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano emana il presente regolamento.

Art. 1

L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di Contributi, Finanziamenti e Patrocini.

Possono beneficiare delle provvidenze oggetto del presente Regolamento Enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative, organizzazioni di volontariato e ONLUS, relativamente ad iniziative compatibili con le finalità dell'Ente Parco.

Art. 2

Le provvidenze oggetto del presente Regolamento si articolano in:

- Contributi ad iniziative, aventi carattere occasionale o continuativo, per le quali l'Ente Parco si assume una parte dell'onere complessivo, non superiore di norma al 70% del costo totale. Si tratta di iniziative dirette alla promozione culturale, sociale, economica del territorio del Parco, anche attraverso manifestazioni, stages, mostre, azioni di integrazione, seminari, corsi, convegni, fiere, etc.
- Finanziamenti di grandi eventi di rilevante interesse culturale, economico e promozionale, che possono, ad esempio, interessare vaste aree del territorio del parco, comportare una visibilità a livello nazionale e/o internazionale, prevedere una diretta partecipazione dell'Ente Parco, il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali pubblici (Regione, Provincia, ecc.) e/o firmatari di intese/accordi/convenzioni con l'Ente Parco. Anche nel caso di finanziamenti l'Ente Parco si assume una parte dell'onere complessivo, non superiore di norma al 70% del costo totale dell'iniziativa.

In nessun caso l'importo del finanziamento potrà essere superiore a € 8.000 (euro ottomila).



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



• Patrocini: si tratta del riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: «con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano». Viene concesso dal Presidente.

L'Ente Parco può inoltre permettere la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili o immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Parco, fornire eventuali prestazioni e servizi, gratuitamente o a tariffe agevolate, anche con apporti professionali e di lavoro di dipendenti dell'Ente.

Art. 3

Il Consiglio Direttivo, annualmente, in uno con l'approvazione del bilancio di previsione, definisce, sulla base dei propri programmi e della risorse disponibili in bilancio, le somme da destinare ai contributi e ai finanziamenti, suddividendole in percentuale in funzione delle due scadenze annuali di cui all'art. 4.

Art. 4

Iniziativa programmate nel periodo 1 aprile — 31 ottobre

I soggetti di cui all'art.1, interessati ad ottenere contributi o finanziamenti per iniziative programmate nel periodo 1 aprile — 31 ottobre, dovranno presentare domanda, **a pena di esclusione**, secondo il modello, predisposto e reperibile sul sito istituzionale dell'ente Parco, firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Le richieste di contributo e finanziamento devono pervenire all'Ente Parco nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio, unicamente mediante posta elettronica certificata. Nei successivi trenta giorni coincidenti con il mese di marzo, l'Ente Parco provvederà all'istruttoria delle istanze le cui risultanze saranno pubblicate entro il termine del 31 marzo.

Iniziativa programmate nel periodo 1 novembre — 31 marzo

I soggetti di cui all'art.1, interessati ad ottenere contributi o finanziamenti per iniziative programmate nel periodo 1 novembre — 31 marzo, dovranno presentare domanda, **a pena di esclusione**, secondo il modello, predisposto e reperibile sul sito istituzionale dell'ente Parco, firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Le richieste di contributo e finanziamento devono pervenire all'Ente Parco nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 settembre unicamente mediante posta elettronica certificata. Nei successivi trenta giorni coincidenti con il mese di ottobre, l'Ente Parco provvederà all'istruttoria delle istanze le cui risultanze saranno pubblicate entro il termine del 31 ottobre.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Periodo dell'Evento-Iniziativa	Presentazione Istanze	Istruttoria	Pubblicazione esito
1 aprile - 31 ottobre	1 gennaio-28 febbraio	30 giorni	31 marzo
1 novembre - 31 marzo	1 settembre - 30 settembre	30 giorni	31 ottobre

Le istanze devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata:
parco.cilentodianoalburni@pec.it.

Art. 5

L'Ente Parco procede all'istruttoria ed alla valutazione delle richieste, suddividendo le stesse in contributi e finanziamenti, e, sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli, provvede alla concessione del contributo, del finanziamento o del patrocinio.

Art. 6

L'Ente Parco, tramite gli Uffici preposti, procede all'istruttoria ed alla valutazione delle richieste prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche:

- rispondenza dell'iniziativa proposta con le finalità istituzionali del Parco indicate nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e nello statuto dell'Ente. La mancanza di tale requisito determina la non ammissibilità dell'iniziativa.
incidenza dell'iniziativa sul territorio del Parco considerando:
 - comuni ricadenti interamente in area Parco (punti 10);
 - comuni ricadenti parzialmente in area Parco (punti 6);
 - comuni ricadenti in aree contigue (punti 4);**sino ad un massimo di punti 10**
- valore dell'iniziativa ai fini della promozione, valorizzazione e recupero del patrimonio storico, culturale ed archeologico, demo-etno-antropologico delle tipicità locali e delle realtà socio economiche presenti sul territorio che abbia
 - capacità di aspirare ad un target di fruitori extracomunale, comprensoriale e territoriale;
 - durata e consistenza del programma dell'iniziativa;
 - iniziativa consolidata negli anni.**sino ad un massimo di punti 50**
- valutazione tecnico/economica dell'iniziativa essenzialmente in relazione alla massimizzazione del rapporto valore/costo dell'iniziativa stessa:
sino ad un massimo di punti 20;
- adeguata promozione dell'immagine e del logo del Parco da parte dei soggetti beneficiari, secondo i contenuti della delibera consiliare n. 19/2016.
sino ad un massimo di punti 10



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



- importanza e capacità dell'iniziativa al fine della salvaguardia e la conservazione dei valori dell'ambiente naturale anche attraverso l'uso di materiali, attrezzature e tecniche ecocompatibili e a basso impatto ambientale;
sino ad un massimo di punti 10

Art. 7

Attribuito il punteggio sulla base dei criteri sopra definiti, si procede all'assegnazione delle sovvenzioni nel modo seguente:

- **Contributi:** sono prese in considerazione solo le richieste di contributo alle quali è stato assegnato un punteggio maggiore-uguale a 40 (quaranta). L'ammontare del contributo è determinato applicando una procedura che tiene conto delle percentuali di punteggio e di costo dell'iniziativa rispetto al punteggio complessivo ed al costo totale di tutte le iniziative presentate e che abbiano ottenuto un punteggio maggiore/uguale a 40. La procedura in oggetto è descritta dettagliatamente nell'allegata appendice A.
- **Finanziamenti:** l'ammontare dei finanziamenti è determinato proporzionalmente al punteggio attribuito sulla base dei criteri di cui al precedente art. 6, utilizzando la procedura di calcolo, in dettaglio, descritta nell'allegata appendice B.

Art. 8

I contributi e i finanziamenti sono erogati a consuntivo, a seguito della presentazione di:

- dettagliata rendicontazione finanziaria;
- adeguata relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati conseguiti, finalizzata ad evidenziare i risultati conseguiti e la corrispondenza tra quanto programmato e quanto realizzato. Ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, l'erogazione di contributi e finanziamenti non potrà essere superiore al 70% delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate e, in ogni caso, non potrà superare quanto preventivamente determinato nella fase di istruttoria e valutazione delle domande.

La suddetta rendicontazione dovrà essere presentata all'Ente Parco entro il termine **massimo di 90 giorni dalla data di conclusione della manifestazione o iniziativa**, pena la revoca del contributo o finanziamento concesso.

Art. 9

L'Ente Parco può procedere ad accertare l'effettiva esistenza dei requisiti dichiarati attraverso gli uffici preposti e mediante ispezioni da effettuare durante le giornate di svolgimento degli eventi, La concessione dei contributi di cui al presente regolamento comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quello programmato. L'Ente Parco non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

I soggetti concessionari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali pubblicizzano le iniziative o attività che esse si realizzano con il concorso dell'Ente Parco.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Art. 10

Secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 concernenti rispettivamente gli “obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e gli “obblighi di pubblicazioni dell’elenco dei soggetti beneficiari”, l’Ente Parco provvede alla pubblicazione sistematica di tutti gli atti di concessione nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.

Art. 11

L’Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini del Parco e delle istituzioni interessate.

Art. 12

Norme transitorie

In via transitoria e straordinaria, per la prima scadenza legata alle iniziative programmate fino al 31 ottobre 2017, le domande per ottenere le provvidenze di cui al presente Regolamento dovranno essere presentate entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione di apposito Avviso sul sito web dell’Ente www.cilentoediano.it.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



APPENDICE A (calcolo ammontare contributo)

Così come riportato nell'art. 7 del regolamento, l'ammontare del contributo è determinato applicando una procedura che tiene conto delle percentuali di punteggio e di costo dell'iniziativa rispetto al punteggio complessivo ed al costo totale di tutte le iniziative presentate e che abbiano ottenuto un punteggio maggiore/uguale a 40.

In particolare, per ogni iniziativa ammessa a contributo, avente un costo CS_i , e alla quale sia stato attribuito, sulla base dei criteri riportati all'art. 6 del regolamento, un punteggio, P_i , maggiore/uguale a quaranta, si calcolano: l'indice di costo, inteso quale la frazione, X_i , di costo, valutata rispetto al costo totale di tutte le iniziative ($X_i = CS_i / \Sigma(CS_i)$); l'indice di punteggio, inteso quale la frazione, Y_i , di punteggio, valutata rispetto al punteggio totale di tutte le iniziative, ($Y_i = P_i / \Sigma(P_i)$); l'indice di contributo, I_c , ottenuto come rapporto tra il prodotto dei due precedenti indici e la sommatoria dei prodotti dei due indici stesi, ($I_c = (X_i \times Y_i) / \Sigma(X_i \times Y_i)$).

Riassumendo, il contributo, C_i , assegnato ad ogni singola iniziativa, è così determinato:

$$C_i = 0 \text{ se } P_i < 40$$

$$C_i = S_c \times (X_i \times Y_i / \Sigma(X_i \times Y_i)) \text{ se } P_i \geq 40$$

essendo:

C_i il contributo, in Euro, concesso all'iesima iniziativa

P_i il punteggio attribuito all'iesima iniziativa (art. 6)

S_c lo stanziamento destinato, ogni anno, dal CD dell'Ente Parco ai contributi

$X_i = CS_i / \Sigma(CS_i)$ con CS_i , costo dell'iesima iniziativa e $\Sigma(CS_i)$ somma dei costi di tutte le iniziative presentate

$Y_i = P_i / \Sigma(P_i)$ con $\Sigma(P_i)$ la somma dei punteggi di tutte le iniziative ¹

¹ Il contributo C_i , non potrà, in ogni caso, essere superiore al 70% del costo dell'iniziativa





APPENDICE B (calcolo ammontare finanziamento)

Così come riportato nell'art. 7 del regolamento, l'ammontare del finanziamento è determinato applicando una procedura che tiene conto della percentuale di punteggio rispetto al punteggio complessivo di tutte le iniziative presentate.

In particolare, per ogni iniziativa ammessa, si determina l'ammontare del finanziamento tenendo conto, esclusivamente, dell'indice di punteggio, inteso, come nel caso dei contributi, quale frazione, Y_i , di punteggio, valutata rispetto al punteggio totale di tutte le iniziative ammesse a finanziamento, ($Y_i = P_i / \Sigma(P_i)$).

Riassumendo, il finanziamento, F_i , assegnato ad ogni singola iniziativa, è così determinato:

$$F_i = S_f \times Y_i$$

essendo:

F_i il finanziamento in Euro, concesso all' i esima iniziativa

S_f lo stanziamento destinato, ogni anno, dal CD dell'Ente Parco ai finanziamenti

$$Y_i = P_i / \Sigma(P_i)$$

P_i il punteggio attribuito all' i esima iniziativa (art. 6)

$\Sigma(P_i)$ la somma dei punteggi di tutte le iniziative

¹ Il finanziamento F_i non potrà, in ogni caso, essere superiore al 70% del costo dell'iniziativa

